

## Ufficio Studi Codau

### **Richiesta parere Università di Messina. Problematiche utilizzo autovetture di servizio**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre scorso è stato pubblicato il DPCM 3 agosto 2011 - emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio. In particolare, il comma 4 del suddetto articolo prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi.

In attuazione del DPCM sembrerebbe che circa il 70% dei dirigenti della pubblica amministrazione - ovvero i Direttori generali, i Capi degli Uffici Legislativi e degli Uffici stampa dei Ministeri, i Consiglieri di Amministrazione ed i Revisori dei conti negli enti pubblici non economici - perderebbe il diritto all'utilizzo delle cosiddette auto blu, ovvero quelle in uso non esclusivo e con autista.

Si pone, pertanto, il seguente quesito, a seguito di perplessità manifestate informalmente dal Collegio dei revisori dei Conti. È possibile autorizzare l'autovettura di servizio in uso non esclusivo con autista (auto blu) per le esigenze del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente a tragitti interurbani dall'aeroporto (Catania) alla sede dell'Università (Messina) e viceversa?

In caso di risposta negativa al precedente quesito, si richiede se possa essere accordato l'utilizzo del taxi ovvero di auto a noleggio con conducente per tali tipologie di trasporto nonché i presupposti occorrenti per tale concessione.

Si chiede, inoltre, di sapere se il Direttore Amministrativo, i Dirigenti, il Prorettore Vicario e/o gli altri Prorettori e Delegati del Rettore possano utilizzare autovetture in uso non esclusivo con autista (auto blu) per spostamenti urbani ed interurbani.

Si accludono:

1. Articolo Sole 24 ore
2. Articolo estratto dal sito "Governo Italiano"
3. Estratto G.U.R.I. del 14.09.2011
4. FAQ estratte dal sito "Governo Italiano"
5. Schede illustrative DPCM.

## PARERE UFFICIO STUDI CODAU

I quesiti posti trattano una problematica di grande attualità introdotta dalla previsione generica dell'art. 2 del decreto legge n.98/2011 convertito nella legge 111/2011. Già in quell'occasione l'Ufficio Studi del Codau non aveva mancato di rilevare come sarebbe stato auspicabile un intervento chiarificatore poiché la norma di primo grado aveva solo evidenziato il limite della cilindrata delle auto in servizio. Inoltre sarebbe stato necessario rispettare il periodo transitorio nell'applicazione delle previste riduzioni del parco macchine in dotazione alle varie pubbliche amministrazioni.

Si cercherà pertanto di evidenziare le varie questioni poste precisando che sarà cura dell'Ufficio Studi ritornare sull'argomento in presenza di novità legislative e/o giurisprudenziali.

I vari quesiti posti dall'Università di Messina pongono una serie di riflessioni che hanno un respiro generale e pertanto li considereremo complessivamente visto l'impatto nella vita quotidiana degli atenei.

Il DPCM emanato il 3 agosto 2011 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 settembre 2011 contiene le regole di condotta a cui tutte le amministrazioni sono tenute nell'uso delle c.d. auto blu ma anche nelle altre azioni con riferimento alla disciplina delle autovetture di servizio. Le università sono destinatarie del provvedimento per via della previsione generale contenuta nel comma 2 dell'art.1 del decreto in parola. Il primo quesito fa riferimento all'utilizzo dell'autovettura ad uso non esclusivo ai componenti del collegio dei revisori dei conti. Per rispondere a questo quesito bisogna premettere che l'art. 2 del provvedimento in commento non indica chiaramente i soggetti destinatari nelle università delle auto blu ma si limita genericamente a indicare al comma 2 che devono essere le stesse pubbliche amministrazioni a prevedere con propria deliberazione motivata i destinatari delle autovetture di servizio. Dal quesito si evidenzia che il collegio dei revisori dei conti non è destinatario in modo esclusivo dell'auto di servizio. Pertanto si chiede se sia possibile utilizzare l'auto di servizio per gli spostamenti da aeroporto alla sede di svolgimento delle attività. Lo stesso decreto all'art. 4 comma 2 ci propone la risposta positiva nella parte in cui precisa che *"l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia"*. In questo caso sarà necessario nel provvedimento amministrativo in cui si dispone l'utilizzo dell'auto di servizio evidenziare le ragioni che consigliano l'uso dell'auto di servizio rispetto ad esempio all'uso dei mezzi pubblici (ad esempio le esigenze di economicità, la speditezza dell'azione amministrativa, l'orario dei mezzi pubblici non idoneo etc.). La stessa motivazione andrà evidenziata se ad esempio si sceglie come mezzo di trasporto il taxi rispetto ad ogni altro mezzo. Infine le esigenze di economicità e di efficienza possono giustificare gli spostamenti sia urbani che extraurbani delle altre figure richiamate nella richiesta di parere precisando che lo stesso decreto prevede all'art. 3 tutta una serie di opzioni che consentono di mantenere lo stesso livello di efficienza pur se non si dispongono autovetture di proprietà. Tra le varie possibilità si segnala la lett.d dell'art. 3 che prevede *"la razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente"* e la lett. h dello stesso art.3 in cui si invitano le pubbliche amministrazioni a predeterminare *"i criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede"*